

Sentenza: 151 del 21 aprile 2011

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, Cost.

Ricorrente: Presidenza Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010 n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, 33, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Le disposizioni di cui agli artt. 4, 8, comma 4, 11, commi 1 e 2, 22, comma 6, e 33, comma 3, della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni) sono impugnate dal Governo per violazione degli artt. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), terzo e quinto comma, della Costituzione, nonché dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Il ricorrente censura l'intero art. 4 della legge prov. n. 6 del 2010, perché in esso è utilizzata la nozione di "specie integralmente protette", non coincidente con le nozioni utilizzate dalla normativa statale e comunitaria di riferimento. Tale scelta linguistica, operata da una norma riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., renderebbe peraltro non univocamente interpretabili le disposizioni a tutela delle specie animali.

Per valutare la fondatezza della questione, la Corte ritiene necessario precisare quale sia l'ambito materiale cui inerisce la disciplina impugnata.

Se è vero che la Provincia autonoma di Bolzano è titolare di potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca, e parchi per la protezione della flora e della fauna (art. 8, comma 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale), la norma censurata non regola però l'attività venatoria, né riguarda l'istituzione o la disciplina di parchi naturali, ma mira a tutelare la fauna in sé e per sé, con divieti, a carattere generale, che prescindono sia da specifiche attività sia da particolari contesti spaziali. Si tratta quindi di vere e proprie norme di protezione ambientale, che rientrano nella materia tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo statuto speciale come di competenza primaria delle Province

autonome. Poiché si versa in materia del tutto estranea alla competenza provinciale, la Corte ritiene non sussistere il problema se la norma impugnata abbia previsto, o non, una tutela uguale o più intensa di quella fissata dalla legge statale. Infatti, non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (sentenza n. 378 del 2007).

Quindi l'art. 4 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2010, nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall'esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.

La seconda doglianza del Governo concerne l'art. 8, comma 4, della legge prov. n. 6 del 2010, che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono, in deroga all'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), che fissa il limite massimo giornaliero di tre chilogrammi complessivi per persona.

La legge statale sopra citata, che ricade in materia di tutela dell'ambiente, attribuisce alle Regioni la potestà di disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali dalla medesima legge stabiliti. È pure previsto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 1).

La Corte, ribadendo la propria costante giurisprudenza, sostiene che il limite generale di tre chilogrammi giornalieri per persona, di cui alla norma statale citata, deve essere considerato quale standard uniforme di tutela, a garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema, e pertanto esso costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.

Il ricorrente censura inoltre l'art. 11, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale, che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. Tale disposizione viene giudicata illegittima dalla Corte in quanto anche la disciplina delle deroghe ai divieti imposti per la salvaguardia delle specie protette rientra tra gli standard uniformi e intangibili di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di esclusiva competenza statale.

La Consulta ritiene fondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 22, comma 6, della legge provinciale della

Provincia autonoma laddove, prevedendo un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea, riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000, istituita dall'art. 4 della direttiva Habitat, viola l'art. 13 del d.P.R. n. 357 del 1997 che individua nel Ministero dell'ambiente il soggetto tenuto a trasmettere le informazioni alla Commissione europea riguardo all'attuazione di tutti gli obiettivi fissati nella suddetta direttiva.

Il Governo censura infine l'art. 33, comma 3, della medesima legge provinciale, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia). La disposizione citata ha per oggetto la disciplina del procedimento per l'abbattimento, all'interno delle oasi di protezione, di «determinate specie di cui all'art. 4, commi 1 e 2, per motivi biologici igienico sanitari e per prevenire danni alle colture agricole e forestali ed al patrimonio ittico».

Sul presupposto che le specie animali cui si fa riferimento nella norma impugnata siano anche quelle indicate nella direttiva Habitat - dato riconosciuto dalla stessa difesa provinciale - si deve affermare, secondo la Corte, che la Provincia non può procedere all'abbattimento di capi appartenenti a queste specie senza il previo parere dell'organo consultivo centrale, istituito dall'art. 7 della legge n. 157 del 1992. La norma contenuta nell'art. 19 di tale legge, secondo cui le Regioni provvedono al controllo della fauna selvatica, anche nelle zone in cui è vietata la caccia, e tale controllo è esercitato su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, detta uno standard di tutela uniforme necessaria ad assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario.